



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.8.2003
COM(2003) 486 definitivo

2003/0186 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Bulgaria

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente proposta riguarda l'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Bulgaria.

A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, le Parti hanno riconosciuto che, per i primi cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, qualsiasi aiuto regionale concesso dalla Bulgaria deve essere valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 28 febbraio 2000, il consiglio di associazione UE-Bulgaria ha adottato la decisione n. 1/2000, che proroga di altri cinque anni il periodo in cui la Bulgaria viene assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. La decisione è entrata in vigore il 1° gennaio 1998.

A norma dell'articolo 2 della decisione n. 1/2000, la Bulgaria deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. Su queste basi, il ministero delle Finanze bulgaro e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale¹.

La valutazione congiunta effettuata dal ministero delle Finanze bulgaro e dalla Commissione europea ha dimostrato che il prodotto interno lordo pro capite, espresso in standard di potere d'acquisto (PIL/SPA), è nettamente al di sotto del 60% della media comunitaria in tutte le regioni NUTS II della Bulgaria. Di conseguenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, si ritiene che la validità della carta degli aiuti a finalità regionale non debba essere limitata al 31 dicembre 2002, data di scadenza del periodo in cui la Bulgaria è assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, conformemente alla decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 28 febbraio 2000. Si propone quindi di prorogare la validità della carta degli aiuti a finalità regionale fino alla data di adesione o, se precedente, al 31 dicembre 2006. L'indicazione del 31 dicembre 2006 come scadenza è importante per assicurare la coerenza con le carte degli attuali Stati membri, che giungeranno tutte a scadenza (salvo quella della Germania) in tale data, nonché con la programmazione del sostegno a titolo dei fondi strutturali

2. Conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50%

¹ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN. Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN. Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche.

I massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali in equivalente sovvenzione netto (GGE), al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese².

I massimali suddetti si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie. Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali, che devono essere valutate nel più ampio contesto della Comunità e dei paesi con cui sono stati conclusi accordi europei.

3. La Bulgaria comprende sette regioni NUTS II nessuna delle quali ha un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1998-2000.
4. Nella carta degli aiuti a finalità regionale proposta, pertanto, si è applicato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) a tutte le regioni NUTS II. I livelli relativi del PIL/SPA pro capite delle sette regioni NUTS II non giustificano una differenziazione dei massimali applicabili all'intensità degli aiuti a finalità regionale.
5. Le intensità massime applicabili degli aiuti in ciascuna delle regioni suddette, valutate congiuntamente dal ministero delle Finanze bulgaro e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
6. La Commissione presenta la proposta congiunta al Consiglio e gli chiede di adottare la proposta allegata di decisione del comitato di associazione.

² GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo, comma, prima frase, e secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) le Comunità europee e i loro Stati membri hanno firmato nel marzo 1993 l'accordo europeo con la Bulgaria;
- (2) a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, le Parti hanno riconosciuto che, per i primi cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, qualsiasi aiuto regionale concesso dalla Bulgaria deve essere valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (3) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, adottate con decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 23 maggio 2001, le autorità di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle zone che possono beneficiare degli aiuti a finalità regionale. Dette autorità presentano una proposta comune al comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso;
- (4) a norma dell'articolo 2 della decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 28 febbraio 2000, che assimilava per altri cinque anni la Bulgaria alle zone comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, la Bulgaria doveva presentare alla Commissione europea, entro sei mesi dall'adozione della decisione, dati sul PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;

- (5) il ministero delle Finanze bulgaro e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale³;
- (6) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione, in combinato disposto con l'articolo 2, terza frase della decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria, viene presentata una proposta comune al comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso;
- (7) conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le condizioni di ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato risultano soddisfatte se la regione, come unità geografica del livello II della NUTS, ha un prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (PIL/SPA) inferiore al 75% della media comunitaria;
- (8) nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN. Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN;
- (9) il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (10) entro il limite del 75% ESN, tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali in equivalente sovvenzione netto (GGE), al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese⁴;
- (11) i massimali suddetti si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie. Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali, che devono essere valutate nel più ampio contesto della Comunità e dei paesi con cui sono stati conclusi accordi europei;
- (12) la Bulgaria comprende sette regioni NUTS II nessuna delle quali ha un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1998-2000;
- (13) i livelli relativi del PIL/SPA pro capite delle sette regioni NUTS II non giustificano una differenziazione dei massimali applicabili all'intensità degli aiuti a finalità regionale;

³ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁴ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- (14) le intensità massime applicabili degli aiuti in ciascuna delle regioni suddette, valutate congiuntamente dal ministero delle Finanze bulgaro e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

**ASSOCIAZIONE TRA
L'UNIONE EUROPEA E
LA BULGARIA**

- Il comitato di associazione -

DECISIONE N. .../2002 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA BULGARIA, DALL'ALTRA,

del

**che adotta una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati
gli aiuti regionali concessi dalla Bulgaria**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, adottate con decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 23 maggio 2001,

vista la decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 28 febbraio 2000, che proroga di altri cinque anni il periodo in cui la Bulgaria viene assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 2 della decisione n. 1/2000, la Bulgaria deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;
- (2) il ministero delle Finanze bulgaro e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime

degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁵;

- (3) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione, in combinato disposto con l'articolo 2, terza frase della decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria, viene presentata una proposta comune al comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso;
- (4) conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le condizioni di ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato risultano soddisfatte se la regione, come unità geografica del livello II della NUTS, ha un prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (PIL/SPA) inferiore al 75% della media comunitaria;
- (5) nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN. Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN;
- (6) il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (7) entro il limite del 75% ESN, tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali in equivalente sovvenzione netto (GGE), al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese⁶;
- (8) i massimali suddetti si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie. Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali, che devono essere valutate nel più ampio contesto della Comunità e dei paesi con cui sono stati conclusi accordi europei.
- (9) la Bulgaria comprende sette regioni NUTS II nessuna delle quali ha un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1998-2000;
- (10) i livelli relativi del PIL/SPA pro capite delle sette regioni NUTS II non giustificano una differenziazione dei massimali applicabili all'intensità degli aiuti a finalità regionale;

⁵ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁶ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- (11) le intensità massime applicabili degli aiuti in ciascuna delle regioni suddette, valutate congiuntamente dal ministero delle Finanze bulgaro e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

Articolo 1

L'intero territorio della Bulgaria è considerato una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale identica alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

Le intensità massime degli aiuti applicabili in tutta la Bulgaria non possono superare il 50%, in equivalente sovvenzione netto.

I massimali degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere maggiorati di 15 punti percentuali in equivalente sovvenzione netto, al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese⁷.

Le intensità massime degli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2006 oppure, se precedente, fino al giorno dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il comitato di associazione
Il Presidente*

⁷ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.